



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 luglio 2014 n.117

(Ratifica Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 – “Armonizzazione e aggiornamento della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche in relazione alla nuova normativa per l’esercizio delle attività economiche” - promulgato:

Visto l’articolo 40, comma 8, della Legge 31 marzo 2014 n.40;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 27 maggio 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 luglio 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 16 luglio 2014;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**ARMONIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47
E SUCCESSIVE MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Art. 1

(Modifica della definizione di “Soggetto Inidoneo”)

1. Il punto 9), comma 1, dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per Soggetto Inidoneo, una persona fisica che:

a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per

misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;

- b) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
- c) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
- d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
- e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- f) sia residente nei paesi nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria,

ovvero una persona giuridica che:

- i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
- ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
- iii) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
- iiii) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze.”.

Art. 2
(Certificazione)

1. Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Certificazione”:

- a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di revoca della licenza;
- b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della licenza.”.

(Art. 3 – Soppreso)

Art. 4
(Integrazione dell'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è integrato dal seguente comma:

“7 bis. I soggetti che hanno ottenuto un nulla osta dal Congresso di Stato al fine dell'esercizio delle attività riservate di cui al comma 6, pena la decadenza del medesimo nulla osta, devono conseguire la relativa licenza entro 12 mesi dall'iscrizione al Registro delle società, salvo diversamente indicato nella delibera stessa di concessione del nulla osta.”.

Art. 5
(Modifica all'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.

2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.

3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.

5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.

6. La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico comunica all'Archivio della Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino le modifiche delle partecipazioni societarie detenute tramite mandato fiduciario.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.”.

Art. 7

(Integrazione dell'articolo 48 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. L'articolo 48 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è integrato dai seguenti commi:

“2 bis. Chi diviene soggetto inidoneo deve comunicare entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell'atto che ne ha determinato la qualità di soggetto inidoneo, la sua nuova condizione:

ai soci e al Consiglio di amministrazione della società in cui svolge il ruolo di amministratore, alla Cancelleria Commerciale.

2 ter. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente può essere fatta anche da altri soggetti che abbiano avuto conoscenza del nuovo status di soggetto inidoneo dell'amministratore.

2 quater. I soci entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 devono procedere alla sostituzione dell'amministratore divenuto soggetto inidoneo.

2 quinquies. Se i soci non ottemperano a quanto disposto al comma precedente, il Commissario della Legge convoca l'assemblea societaria perché nomini il nuovo amministratore. Nel caso l'assemblea societaria non riesca a deliberare, il Commissario della Legge nomina un Commissario giudiziario previa revoca dell'amministratore diventato soggetto inidoneo. L'amministratore giudiziario svolge l'attività prevista ai commi 4 e 5 dell'articolo 66.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 7. La società deve depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale la dichiarazione contenente l'indicazione del professionista presso cui sono tenuti i libri di cui ai precedenti commi 1 e 2.”.

Art. 9

(Integrazione dell'articolo 106 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 106 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è integrato dal seguente comma:

"2 bis. Se entro due anni dalla data di iscrizione nel registro delle società questa non ha ottenuto il rilascio della licenza, la società deve essere posta in liquidazione volontaria. Nel caso la società non ottemperi a tale obbligo nei termini previsti il Commissario della Legge deve intimare alla società di deliberare entro 30 giorni la messa in liquidazione volontaria, in difetto di ciò viene posta in liquidazione d'ufficio.".

Art. 10

(Modifica all'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 111 (Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.

2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a euro 1000,00.

3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni correnti e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.

5. Qualora entro trenta giorni correnti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.

7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.

8. Eseguiti tutti gli incombeni, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 luglio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini